

**Integrazione delle conclusioni dei lavori della Commissione presieduta al Cons.  
Bricchetti contenente proposte di revisione delle disposizioni penali del d.lgs. 12  
gennaio 2019, n. 14**

L'emanazione del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI), in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, in vigore dalla data prevista dall'art. 389, comma 1, CCI, suggerisce alcune proposte di modifica al progetto di revisione delle disposizioni penali del CCI e del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 (LF), già portate, dalla Commissione, all'attenzione della Ministra della giustizia.

Le modifiche riguardano essenzialmente gli artt. 341, 342, 345, 320 e 321.

**art. 341**

l'art. 25-*sexies*, comma 8, CCI (inserito dal d. lgs. 83/2022) dispone l'applicabilità "in quanto compatibili" delle disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 324 e 341 CCI (nel testo attualmente vigente) ai casi di "*Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*" ivi disciplinati. Siffatta estensione è di dubbia legittimità costituzionale poiché prevede anche - in assenza di apposita delega legislativa (v. l. 53/2021) - l'introduzione di norme penali con effetti *in malam partem*. Per rimediare alla violazione del principio di legalità è necessario abrogare il rinvio in questione, sopprimendo le parole "324 e 341".

L'opportuno inserimento della comminatoria penale con riguardo al c.d. concordato semplificato deve essere realizzato mediante modifica dell'art. 341 CCI, nel testo proposto dalla Commissione (già contenente il richiamo ai fatti di cui all'art. 324 CCI) ovvero in quello ora vigente.

Ulteriore profilo meritevole di considerazione è quello dell'applicabilità delle disposizioni incriminatrici della bancarotta (e di altri reati del CCI) in contesti diversi dalla liquidazione giudiziale. Al riguardo si segnala che, ferma la tradizionale (benché discutibile sul piano politico-criminale, quantomeno a partire dal 2006) equiparazione agli effetti penali tra ammissione al concordato preventivo e dichiarazione giudiziale di insolvenza (ora sancita dall'art. 341, comma 2, CCI), il vigente art. 341, comma 3, CCI contiene un rinvio circoscritto ad alcune procedure (accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, convenzione di moratoria, accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 48, comma 5, CCI) tra loro eterogenee e potenzialmente distoniche rispetto all'obiettivo di risanare l'impresa evitandone la

liquidazione e attribuendo alla correlativa comminatoria penale funzione di *extrema ratio*. Nella delineata prospettiva appare indispensabile – per ragioni di tenuta del sistema e di eguaglianza/ragionevolezza – equiparare tra loro agli effetti penali le sole situazioni connotate in termini di vera e propria insolvenza dell’impresa, che possono sfociare nella liquidazione giudiziale ovvero avere un diverso esito (a sfondo più o meno privatistico).

A tal fine, ribadendo il contenuto (e le sottostanti motivazioni illustrate nella Relazione) del comma 3 dell’art. 341 CCI nella proposta di articolato della Commissione, si suggerisce di prevedere – tramite modifica delle pertinenti disposizioni del CCI (es. art. 7 e/o art. 49) – che in tutti i casi di coinvolgimento dell’Autorità giudiziaria nell’ammissione/omologa di una procedura diversa dalla liquidazione giudiziale, il medesimo organo giurisdizionale sia tenuto ad accertare e dichiarare (*incidenter tantum*) la sussistenza dello stato di insolvenza dell’impresa. Solo in presenza di quest’ultimo estremo potrebbe darsi razionalmente luogo all’applicabilità di disposizioni incriminatrici che altrimenti richiedono l’apertura della liquidazione giudiziale (il cui presupposto è, appunto, l’insolvenza).

Sempre per esigenze di coordinamento con il testo del CCI risultante dalle modifiche apportate tramite il d.lgs. 83/2022 occorre intervenire sulla rubrica dell’art. 341 CCI della proposta di articolato della Commissione Bricchetti inserendo le parole “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società” in luogo di “altri piani di ristrutturazione preventiva”.

#### **art. 342**

L’art. 342 CCI (*Falso in attestazioni e relazioni*), nel testo proposto dalla Commissione e modificato dal d.lgs. 83/2022, richiede di essere integrato con riferimento alle condotte poste in essere nell’ambito di procedure disciplinate dal medesimo d. lgs. (artt. 64-*bis* e 284 CCI), allo scopo di munire di presidio penalistico la veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti attestatori chiamati a prendervi parte (in coerenza con quanto accade per le rimanenti ipotesi di falso in attestazioni e relazioni ivi previste).

Pertanto, nell’art. 342, comma 1, dopo le parole “62, comma 2, lettera d),” occorre inserire “64, comma 5,” e dopo le parole “100, commi 1 e 2” inserire “, 284, comma 5,”.

#### **artt. 345, 320 e 321**

Nella prospettiva di maggiore funzionalità del concordato preventivo (tanto più alla luce delle interpolazioni operate dal d.lgs. 83/2022) si segnala infine l’opportunità di equipararlo

alla liquidazione giudiziale per quanto concerne i rapporti con i sequestri penali e la confisca, nel senso di sancire espressamente l'applicabilità delle medesime previsioni – sostanziali e processuali (contenute nel titolo VIII del CCI nella proposta di articolato della Commissione) – a due procedure aventi effetti analoghi sul patrimonio del debitore. Occorre pertanto modificare gli artt. 320, 321, 345 CCI nel testo proposto dalla Commissione inserendo riferimenti al “concordato preventivo omologato”.

**Le modifiche sono in grassetto.**

**345. Confisca.- 1. ...**

**3.** Il curatore e **il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo omologato** possono chiedere la restituzione o l'attribuzione dei beni confiscati ai sensi dei commi precedenti nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

**320. Legittimazione del curatore e del liquidatore giudiziale nel concordato preventivo omologato all'impugnazione e alla revoca dei sequestri penali. - 1.** Il curatore **e il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo omologato** sono legittimati a impugnare i provvedimenti di sequestro e a chiederne la revoca, nei casi, nei termini e con le modalità previsti dal codice di procedura penale.

**321. Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo omologato e sequestri penali.- 1.** Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili alla liquidazione coatta amministrativa **e al concordato preventivo omologato.**